Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche

(Estratto)

Titolo I - Norme generali

Articolo 8

Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
3. È vietata la vendita o l’esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi
4. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione dei T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n. 635 e successive modifiche.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l‘operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori.
7. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2 ter, della L.r. n. 29/2005, ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche compresi i produttori agricoli si applica la disciplina sulla pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 32 della legge medesima.

Articolo 9

Normativa igienico-sanitaria

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell’autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità.
3. L‘operatore è soggetto all’onere di lasciare, giornalmente, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti; è tenuto inoltre a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

Titolo II - Mercato

Articolo 12
Giorno di mercato

Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata di venerdì. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, il mercato è anticipato al giorno precedente non festivo oppure, in seguito alla specifica richiesta degli operatori fatta pervenire almeno quindici giorni prima all’Amministrazione Comunale, nella stessa giornata festiva.

Articolo 13

Area di mercato

1. La sua ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia, facente parte integrante e sostanziale del presente atto) è la seguente:

   - AREA: sita in Porcia parte di via Marconi, parte di via De Pellegrini e parte di via Delle Acacie.
   - SUPERFICIE: mq. **1.865,63** netti (di soli posteggi) per attività commerciali, cui si devono aggiungere mq. **90** riservati ai produttori agricoli.
   - POSTEGGI: complessivi n. **41**, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono singolarmente riportate nella cartografia allegata alla presente delibera.

2. Le aree delimitate con la sigla “P” sono riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti e riguardano i posteggi n. 1p-2p-3p-4p.
3. Sono ammesse nell’area di mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici che in ogni caso non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

Articolo 14
Autorizzazione e concessione di posteggio nel mercato

1. La concessione del posteggio è rilasciata previa procedura di selezione pubblica, in base ai criteri di priorità di cui all’articolo 15 e per un periodo di dodici anni. La concessione rilasciata non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare il posteggio assegnato e le sue dimensioni, e non può essere rilasciato qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
3. L’autorizzazione e relativa concessione di posteggio contiene l’accettazione da parte del concessionario degli obblighi e norme previsti dal presente Regolamento, dalle norme di carattere igienico-sanitario e dalle norme in generale, nonché dalle eventuali prescrizioni o limitazioni particolari che vengono previste per motivi di pubblico interesse.
4. Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione (con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria dell’area di mercato di cui al precedente art.13) che le

dimensioni del posteggio.
5. La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i. L’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’una e per l’altra attività.
7. Se si possiede solo una abilitazione (o alla somministrazione o alla vendita) l’autorizzazione alla attività di vendita può essere rilasciata solo per questa.
8. Tanto l’abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico alimentare devono risultare dal titolo autorizzatorio.
9. L’operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

Articolo 18

Orari di svolgimento del mercato

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell’area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:
   - Scarico e approntamento delie strutture di vendita: dalle ore 6.30 alle ore 8.00;
   - Orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
   - Carico e rimozione delle strutture di vendita dall’area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

2. Saranno ammesse deroghe agli orari sopra descritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

3. In coincidenza con le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, su specifica richiesta degli operatori, fatta pervenire almeno quindici giorni prima all‘Amministrazione Comunale, gli orari di vendita e rimozione delle strutture potranno essere protratti rispettivamente fino alle ore 18.30 e alle 19.30.

4. E‘ fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere entro le ore 13.30, all’ordinato accatastamento dei rifiuti da loro prodotti nel proprio posteggio onde permettere la raccolta manuale degli stessi da parte degli addetti al servizio di nettezza urbana. *Nel caso di mercato svolto in giornata festiva*, ovvero con orario protratto, ovvero in tutti i casi di mancanza del servizio di raccolta manuale gli operatori dovranno conferire i rifiuti negli appositi contenitori installati per l‘occasione dai servizio di nettezza urbana.

5. L’assegnazione temporanea dei posteggi non occupati sarà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell’area antistante l‘ingresso al mercato entro le ore 8.30.

6. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d’orario di carattere temporaneo.

Articolo 19

Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nelle ipotesi previste dall’art. 49, commi 9, 10 e 12 della Legge, compreso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 4 del presente Regolamento.
2. La decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo pec non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione rilevata è divenuto esecutivo.
3. La concessione è revocata nei casi previsti dalla Legge. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle previste dal presente Regolamento.
4. In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 42 comma 2 bis della Legge, l’attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione l’autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate.

Titolo III - Posteggi con uso quotidiano

Articolo 21

Sede e tipologia dei posteggi

1. Sono confermati i due posteggi con uso quotidiano esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La loro ubicazione e strutturazione (riportata anche su apposita cartografia in scala 1:200 facente parte integrante e sostanziale del presente atto) e la seguente:
   - AREA: sita in Porcia, Via dei Cipressi.
   - SUPERFICIE complessiva area di posteggio mq. 76,65 netti.
   - POSTEGGI: complessivi n.ro 2, le cui dimensioni (lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità) sono singolarmente riportate sono le seguenti:

n.ro posteggio	Fronte (mt)	Profondità (mt)	Superficie occupata
45/ C	8	5,70	45,60
46 /C	11,5	2,7	31,05

3. Sono ammesse nell'area di mercato esclusivamente strutture di tipo fisso, come box o chioschi, che in ogni caso non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse, e l'area data in concessione non può essere assegnata temporaneamente in caso di mancato utilizzo da parte del titolare.

4. È consentita la vendita nei posteggi suindicati dei soli prodotti del settore merceologico non alimentare per motivi igienici.

5. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente capo si rinvia alla disciplina del mercato (capo 2) per quanto compatibile.

Articolo 22

Orari

1. L'orario di inizio e di conclusione dell’attività è definito con ordinanza sindacale entro la fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00 per un minimo di 4 ore giornaliere.

2. ll concessionario ha la facoltà di eseguire una sola chiusura settimanale di una giornata.

Titolo V Norme transitorie e finali

Articolo 25

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle attività previste dal presente regolamento sono indicate nell’articolo 81 della L.r. n. 29/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 81, l’ammontare della sanzione amministrativa minima è stabilito nella misura del 50% di quanto indicato dalla legge.
3. Per le violazioni non previste dalla L.R. 29/2005 si applica la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600.